



Città di Modica

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE
SETTORE VIII

N. 43/OR del 16/3/2021

Prot.

12453

16 MAR 2021

Oggetto: divieto di transito temporaneo per posizionamento di autogrù – Via Mercè.

Il Responsabile del Settore VIII – Polizia Municipale

Vista la richiesta assunta agli atti con prot. 544/P.L. del 16/03/2021, del Sig. Bombardamento Giovanni n.q. di responsabile dei lavori di manutenzione, (pulitura della scarpata sottostante la sede stradale), sulla via Mercè, con ausilio di autogrù con cestello, al fine di eliminare pericoli per l'incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, nonché per la salvaguardia della pubblica incolumità adottare i necessari provvedimenti temporanei alla viabilità;

Visto gli artt.5 comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

Letta la L. n. 241/1990 smi;

Letto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

Visto il C.d.S. ;

ORDINA

dalle ore 07.00 alle ore 12.30 del 20 Marzo 2021, e comunque, fino alla fine dei lavori

Viene istituito il divieto transito sulla via Mercè all'altezza del Santuario "Madonna delle Grazie", prospetto lat. Dx. Chiesa, ad eccezione del veicolo "autogrù fornito da cestello", al fine di consentire operazioni di pulitura della scarpata sottostante la sede stradale, come da apposita segnaletica mobile predisposta nel luogo;

Viene istituito il doppio senso di marcia temporaneo sulla via Mercè;

Il Comando di P.L. disciplinerà la circolazione veicolare a seconda delle esigenze che eventualmente si verificheranno, a prescindere dalle disposizioni della presente Ordinanza.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n.495, **a cura della ditta esecutrice i lavori;**
- b) Apposizione dei segnali di divieto di sosta, almeno 48h prima dell'efficacia del provvedimento;

Dare atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

L'Isp. Sup. di P.L. Ruta Giorgio è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica mobile.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L., all'Addetto Stampa, al Responsabile della II Sezione di P.L., al Commissariato P.S. di Modica, al 118, ai VV.F, alla ditta Bombardamento Giovanni. -

Dalla residenza Municipale

Isp. Sup Pierluigi Cannizzaro

16 MAR 2021

Il Responsabile P.O. VIII Settore
Rosario Cannizzaro

Comando Polizia Municipale, Piazza Principe di Napoli 17 – 97015 Modica

Comandopm.comune.modica@pec.it - settore.ottavo@comune.modica.rg.it

Centrale operativa 0932759211 – telefax 0932947367